



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
PRESIDENZA

Provvedimento n. 8/2020

Il Presidente Vicario  
quale coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace

*Rilevato che:*

il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 art. 3 comma 2, lett. i), demandava ai capi degli uffici le misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari fino al 30 giugno 2020, termine poi prorogato al 31 luglio 2020; con provvedimenti nelle date 3.4.2020 e 4.5.2020 la Presidenza del Tribunale, sulla base di tale normativa, ha emanato le linee guida che hanno retto lo svolgimento dell'attività giudiziaria sino alla data del 30 giugno 2020;

nel corso della c.d. "fase 2" l'ufficio non solo non ha fermato l'attività giudiziaria, ma ha proceduto, con l'opportuna gradualità, a riaprire molte attività e ad incrementare sensibilmente il numero delle udienze, anche per prossimo mese di luglio; è stato fatto largo uso delle udienze alla presenza dei procuratori delle parti, sia nel settore civile ordinario -soprattutto per le udienze di precisazione delle conclusioni, di ammissione prove e per la trattazione delle opposizioni alle sanzioni amministrative e delle opposizioni ex art. 615 c.p.c.-, sia nel settore penale, ed è aumentato il numero delle udienze in presenza;

a tal fine è stato predisposto apposito "Calendario di udienza -emergenza Covid" anche sulla base del piano di sicurezza realizzato dall'ingegnere preposto e dei locali da adibire ad udienza nello stesso individuati; nelle materie di competenza dell' "Ufficio Stranieri" sono state tenute le udienze da remoto e a trattazione scritta;

è stato effettuato un costante monitoraggio sull'andamento delle attività giurisdizionali e collaterali alle stesse che ne hanno consentito un progressivo incremento, disposto con provvedimento del Presidente Vicario del 15 giugno 2020;

anche nel settore dei servizi di cancelleria, sono state disposte delle aperture tendenti al miglioramento delle attività;

con la legge n. Legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha convertito il d.l. n. 28/20, il termine finale di efficacia delle disposizioni previste dall'art. 83 del citato decreto; precedentemente fissato per il giorno 31 luglio 2020, è stato anticipato al giorno 30 giugno 2020;

prevede inoltre l'art. 1, comma 2 che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28".

*Ritenuto che*

- in forza di tale novità normativa, vengono a cessare al 30 giugno 2020 le disposizioni previste dall'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; in particolare, per ciò che qui rileva, non può più avvenire il rinvio delle udienze a data successiva al 31.7.2020 ed è da considerarsi esaurito il potere speciale riconosciuto ai capi degli uffici giudiziari di adottare le misure organizzative e di assumere le misure previste dai commi 6 e 7 dell'art. 83 d.l. 18/20 come convertito;

- sulla base dell'aggiornamento del piano della sicurezza effettuato dall'ingegnere preposto depositato in data 3.7.2020, può essere prevista sia l'utilizzazione di un'ulteriore aula per ciascuno dei sei piani dei plessi di via Teulada per tenere le udienze quotidiane - per un totale di tre aule per piano come ivi individuate, con conseguente modifica del "Calendario di udienza - emergenza Covid", sia l'ampliamento degli adempimenti processuali da poter svolgere nelle udienze e con incremento del numero delle cause;

- permane ancora lo stato di emergenza "*in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" proclamato per sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;

- in forza di tale stato d'emergenza, comunque i capi degli uffici sono tenuti, quali datori di lavoro, ad assumere le precauzioni indispensabili per garantire la salute di tutti coloro che accedono agli uffici giudiziari, siano essi magistrati, personale giudiziario, avvocati ed utenti;

- pur in presenza di una significativa riduzione del numero dei contagi, l'emergenza epidemiologica non è affatto cessata e occorre continuare ad assicurare, all'interno dell'ufficio giudiziario adeguate condizioni di igiene e di sicurezza a quanti lo frequentino;

- dette condizioni di igiene e di sicurezza vanno individuate in quelle da ultimo stabilite nel decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in corso di conversione in legge, nel D.P.C.M. 11 giugno 2020 e nei protocolli allegati, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e nelle disposizioni impartite dall'autorità sanitaria, anche locale;

*considerato che:*

comè ribadito nella circolare del Ministero della giustizia m\_dg.DOG.12/06/2020.0094300.U – devono, in particolare, osservate le seguenti prescrizioni:

- (a) obblighi informativi per l'utenza e i dipendenti sul decalogo del Ministero della salute allegato alla circolare 22 febbraio 2020;
- (b) obbligo per i dipendenti di non recarsi in ufficio in caso di alterazione della temperatura corporea superiore a 37,5° C;
- (c) assicurazione del distanziamento sociale anche in ambito lavorativo;
- (d) obbligo di indossare dispositivi di protezione personale (mascherine) nei luoghi confinati pubblici ove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- (e) accessi e percorsi dedicati per l'utenza;
- (f) divieti di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- (g) paratie per gli sportelli aperti all'utenza;
- (h) orari indifferenziati per il rilascio di documenti al pubblico.

l'art. 2, comma 1, lett. r) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 ha stabilito che "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020; deve quindi

ritenersi che il ricorso al lavoro agile permane sino al 31 luglio 2020 e che le modalità di ripresa delle attività dovrà necessariamente tener conto di tale limitazione; peraltro, come affermato nella circolare ministeriale del 12 giugno 2020 (prot. 94300), la maggiore e progressiva ripresa delle attività giurisdizionali e amministrative impone una diversa modulazione tra attività in presenza e attività svolta in smart working dal dipendente, con il conseguente accrescimento dell'attività in presenza rispetto a quella a distanza, che per il mese di luglio impone di mantenere una sola giornata di lavoro agile a settimana per coloro che ne faranno richiesta e che possano effettuare, per le mansioni svolte e gli strumenti informatici e telematici disponibili, lavoro equivalente, per qualità e quantità, a quello in presenza, considerato che continua a non essere consentito l'accesso da remoto ai sistemi informativi dell'area civile e penale;

sentiti i referenti dei settori civile e penale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'RSPP;

## DISPONE QUANTO SEGUE

### **1. ATTIVITA' DI UDIENZA**

#### **Settore civile e Ufficio Stranieri**

L'attività di udienza del settore civile, già programmata secondo le disposizioni impartite con i provvedimenti del Presidente del Tribunale nelle date 3 aprile 2020 e del 4 maggio 2020, resta ferma limitatamente alle udienze in presenza e potrà essere incrementata nelle sei aule aggiuntive con la fissazione di 10 cause per ciascuna di esse.

Le udienze, tenute nelle aule come individuate nel piano della sicurezza, hanno anche ad oggetto il conferimento degli incarichi peritali, l'assunzione di prove orali, le opposizioni ex art. 615 c.p.c. anche in difetto di preventiva costituzione di tutte le parti. Sono trattate, in aggiunta al numero previsto le cause ex 309 c.p.c..

Le udienze in presenza sono tenute nella rigorosa e assoluta osservanza delle seguenti misure precauzionali:

- quotidianamente, entro le ore 9,00, la cancelleria di ogni sezione civile e dell'Ufficio Stranieri fornisce al personale di sicurezza in servizio ai varchi di accesso all'ufficio un elenco delle cause in trattazione per consentire l'ingresso soltanto a quanti ne hanno effettivamente titolo;

gli avvocati che si recano in tribunale per la trattazione della causa esibiranno al personale di sicurezza copia della relativa comunicazione di cancelleria, in modo da agevolare i controlli; il personale di sicurezza ha cura di evitare assembramenti durante la verifica degli accessi;

i giudici trattano le cause ad orari prefissati e tra loro opportunamente distanziati;

i giudici valutano la possibilità di celebrare le udienze pubbliche a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c., compatibilmente con il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie;

le convalide di trattenimento dello straniero, non potendo più essere tenute con udienza da remoto, sono trattate in presenza.

### **Settore penale di via Gregorio VII**

Essendosi già provveduto all'incremento del numero delle udienze dibattimentali innanzi al Giudice di Pace, con l'apertura della terza aula d'udienza sulla base delle indicazioni e dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza da parte dell'RSPP, con decreto presidenziale del 15/6/2020, non potendosi ulteriormente aumentarle nel rispetto delle prescrizioni igienico-comportamentali e dei termini minimi a comparire, fino alla data del 31 luglio 2020 saranno tenute le udienze già programmate.

Sempre al fine di assicurare il rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo di distanziamento sociale, si conferma che la programmazione dei processi in trattazione avverrà in orari predeterminati e avendo cura di garantire un intervallo temporale adeguato per lo svolgimento delle attività programmate prima della chiamata di altri processi. Si raccomanda altresì che nella formazione dei ruoli di udienza sia evitata una eccessiva concentrazione di persone in ciascuna aula di udienza in rapporto alle sue dimensioni ed al numero delle parti necessarie di cui è prevista la partecipazione.

### **Disposizioni comuni al settore civile e penale**

Per lo svolgimento in sicurezza delle attività di udienza si raccomanda il rispetto delle seguenti misure precauzionali:

- l'accesso in aula d'udienza è consentito, secondo le indicazioni del giudice, esclusivamente ai difensori, alle parti, ai testimoni e ai consulenti tecnici di ufficio interessati al procedimento in trattazione; se necessario, il giudice impartisce idonee disposizioni per evitare assembramenti nei pressi dell'aula d'udienza durante l'eventuale attesa per la trattazione della causa;
- le persone ammesse in aula d'udienza, anche durante il tempo in cui vi rimangono, sono tenute a indossare i presidi sanitari necessari a contenere il rischio del contagio (mascherina) e a rispettare il distanziamento minimo stabilito dall'autorità sanitaria;
- terminata l'udienza i difensori, qualora non impegnati in altre cause, e le parti lasciano immediatamente il tribunale;

- i testimoni escono dal tribunale non appena conclusa la deposizione, a meno che il giudice non disponga la loro permanenza per ulteriori esigenze (confronti, richiesta di precisazioni), adottando in questo caso gli opportuni provvedimenti atti a garantire il rispetto del distanziamento interpersonale durante l'attesa.

## **2. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LAVORO AGILE**

Sarà mantenuta una sola giornata di lavoro agile a settimana per coloro che ne faranno richiesta e che possano effettuare, per le mansioni svolte e gli strumenti informatici e telematici disponibili, lavoro equivalente, per qualità e quantità, a quello in presenza, considerato che continua a non essere consentito l'accesso da remoto ai sistemi informativi dell'area civile e penale.

### **SETTORE PENALE**

Sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle h. 9.00 alle h. 13.00, lo sportello per la ricezione degli atti.

La richiesta di consultazione dei fascicoli dovrà essere inoltrata tramite e mail al seguente indirizzo: [penale.gdp.roma@giustizia.it](mailto:penale.gdp.roma@giustizia.it).

### **SETTORE CIVILE**

Allo scopo di ordinare l'afflusso ed evitare assembramenti, presso ciascuna sezione è istituito un *front office*, cui l'utenza potrà accedere dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

#### **Iscrizioni a ruolo**

Lo sportello del Ruolo Generale resterà aperto accedere dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Si ribadisce l'invito ad utilizzare il servizio postale per l'invio delle iscrizioni.

#### **Richiesta e rilascio copie**

L'ufficio richieste e rilascio copie sarà aperto dal lunedì al giovedì.

Le richieste potranno essere presentate dalle ore 9 alle ore 13, mentre il rilascio avverrà dalle ore 9 alle ore 12.

### 3. PRESCRIZIONI GENERALI

Si rammenta che restano invariate le disposizioni del piano di sicurezza già adottato, ed in particolare quelle relative:

- alla regolamentazione dei percorsi obbligatori da seguire all'interno degli ambienti giudiziari e la limitazione degli stazionamenti al solo tempo necessario per il disbrigo delle attività;
- agli obblighi di rispetto delle precauzioni individuali di sicurezza (mascherine etc);
- al divieto di accesso alle persone che presentino le seguenti caratteristiche:
- temperatura superiore a 37,5;
- sottoposte alla misura della quarantena e/o in isolamento precauzionale;
- entrate in contatto con persone in quarantena o in isolamento precauzionale;
- che abbiano avuto contatti con un caso sospetto o confermato di sars-cov-2 o persona sotto controllo per il coronavirus;
- risultate positive all'infezione da covid 19 prive di certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione" del tampone;
- sprovviste di mascherine di protezione facciale.

Il presente provvedimento avrà efficacia fino al 25 luglio 2020. \*

Si comunichi al personale amministrativo e giudiziario dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'appello di Roma, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Si comunichi altresì alle Organizzazioni sindacali, alle RSU e alle RLS.

Si pubblichi sul sito Web del Giudice di Pace di Roma.

Roma, 03 luglio 2020

Il Presidente Vicario del Tribunale Ordinario di Roma  
coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace

*Antonio La Malfa*

IL PRESIDENTE VICARIO

*Antonio La Malfa*

*vedolare è scritto "25 luglio 2020"  
deve intendersi scritto "31 luglio 2020"  
per 13-7-2020*